

Prot. nr. 544

Oggetto: regolamentazione circolazione di motoslitte e veicoli simili.

ORDINANZA N. 242

IL SINDACO

PREMESSO CHE Sono giunte a questa Amministrazione segnalazioni da parte dei Carabinieri e utenti delle piste da sci, in merito alla necessità di regolamentare, per motivi di sicurezza, l'utilizzo di motoslitte ed altri veicoli simili non soggetti alla normativa del Codice della Strada;

L'utilizzo di tali mezzi, a giudizio di questa autorità, compromette la sicurezza degli utenti delle piste di risalita, l'incolumità pubblica nonché la tutela ambientale, pertanto la questione deve essere analizzata ed affrontata;

DATO ATTO CHE in riferimento a tale problematica non sono presenti riferimenti nella normativa statale, regionale o locale, in particolare la normativa attuale non stabilisce la categoria dei veicoli alla quale le motoslitte e i gatti della neve debbano essere assimilati ai fini della circolazione e della guida, né i requisiti di idoneità in possesso degli utilizzatori;

RITENUTO opportuno per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale, emettere disposizioni sulla circolazione di motoslitte, gatti della neve ed altri veicoli cingolati simili, non abilitati alla circolazione su strade;

VISTA la Legge 689/1981;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L.R. 8 ottobre 2002, n. 26;

ORDINA

1. La circolazione di motoslitte, gatti delle nevi e veicoli cingolati sulle piste da sci è consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza e previo autorizzazione del relativo proprietario o gestore, solamente durante l'orario di chiusura al pubblico.
2. Ogni mezzo, per poter circolare, deve essere preventivamente contrassegnato mediante l'applicazione di un numero identificativo, rilasciato dal Comune di Colere, al quale corrisponderà il nominativo e i dati personali del proprietario. L'interessato dovrà essere maggiorenne e sarà ritenuto obbligato in solido del veicolo, sollevando l'Amministrazione comunale di qualsiasi responsabilità nel suo utilizzo o affidamento. Il rilascio del numero identificativo, è subordinato all'esibizione di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi del mezzo, in corso di validità.
3. I Contrassegni identificativi sono rilasciati a gestori di rifugi, alberghi ed altre strutture montane ricettive e di ristoro non altrimenti raggiungibili, gestori di impianti di risalita, di scuole di sci, operatori di soccorso, addetti al trasporto di persone disabili ed in occasione di manifestazioni turistiche e culturali.
4. I contrassegni comunali sopraccitati sono rilasciati agli aventi titoli, dietro apposita domanda, per ogni singolo mezzo. I mezzi devono essere conformi alle norme di sicurezza, riportare un numero di telaio identificativo apposto sugli stessi dal fabbricante, non trasformati o modificati nella loro struttura originaria, idonei al transito su neve. I mezzi devono essere utilizzati esclusivamente nei modi e nei limiti imposti e previsti dal costruttore;

5. I contrassegni, con valenza annuale, devono essere visibilmente applicati sulla parte anteriore del veicolo e rinnovati entro il 15 dicembre di ogni anno;
6. E' consentito guidare il veicolo sopraccitati solo ai maggiori di sedici anni;
7. E' consentito il trasporto di persone nei limiti e modi previsti dal costruttore;
8. E' vietata la circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa deve essere adeguata all'uso, al tipo di trasporto, alle dimensioni del veicolo;
9. E' fatto obbligo al conducente avere al seguito un documento personale di riconoscimento in corso di validità, la certificazione di copertura assicurativa, obbligatoriamente intestata al titolare del contrassegno di circolazione e di esibirli dietro richiesta delle Forze di Polizia incaricate della vigilanza;
10. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di rispettare la segnaletica. La velocità deve essere particolarmente moderata in prossimità di edifici, altri mezzi, persone, in presenza di pedoni o di sciatori, in corrispondenza di dossi, curve, strettoie, tratti ripidi e nei casi di scarsa visibilità;
11. E' inoltre vietato provocare rumori molesti causati sia dal modo di condurre i veicoli, che da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa;
12. I mezzi delle Forze dell'Ordine non sono soggetti alle disposizioni della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- I trasgressori saranno passibili, per ogni violazione alle disposizioni di cui al presente Ordinanza Sindacale, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00); il provvedimento sanzionatorio seguirà la prassi prevista dalla L. 689/81;
- Alla seconda sanzione comminata durante la medesima stagione invernale (recidiva), oltre il raddoppio automatico degli importi sopraindicati, è prevista la sanzione amministrativa del ritiro e revoca dell'autorizzazione alla circolazione;
- E' fatto comunque salvo l'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria.

COMUNICA CHE

- Il presente provvedimento diventa efficace con la procedura di affissione all'albo pretorio e mediante la divulgazione pubblica con affissioni murali. La procedura di notifica ai singoli esercenti dell'area delle piste da sci assume valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.
- Il presente provvedimento ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino alla sua revoca formale.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune.

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione del presente provvedimento.

Colere, 19 febbraio 2010

Il Sindaco
Dott. Franco Belingheri